R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo	**Presidente**
Sabrina Facciorusso	**Referendario**
Guido Tarantelli	**Giudice relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23186** del registro di Segreteria, promosso da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conti-cert.it

attore

nei confronti di

1) Grazia Rosa Anna SQUILLACIOTI, nata a Bisignano il 28.08.1950 (SQLGZR50M68A887W), con l'assistenza dell'avvocato Rosario Maria INFANTINO (NFNRRM57A07I333P), come da procura in calce alle deduzioni difensive, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Santa Caterina, Trav. priv. n. 21, pec: rosariomaria.infantino@avvocatirc.legalmail.it;

2) Vincenzo SCALI, nato a Reggio Calabria il 2.11.1965 (SCLVCN65S02H224N) rappresentato e difeso in forza di procura alle liti allegata alle deduzioni dagli avvocati Natale Polimeni (PLMNTL69M20H224I) e Roberto Capria (CPRRRT56D05H224E) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n. 4, pec: natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it - pec: avv.robertocapria@pec.it;

3) Francesco TOMASELLI, nato a Gioia Tauro il 17/09/1947 (TMSFNC47P17E041H), elettivamente domiciliato in Gioia Tauro sulla via Duomo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Màcino (MCNGPP50R12E041W) fax 0966.260400 - pec: giuseppemacino@pec.macino.eu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

4) Francesco SARICA, nato a Reggio Calabria il 24 dicembre 1955 (SRCFNC55T24H224X), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Capria (CPRRRT56D05H224E), in forza di procura alle liti allegata alle deduzioni difensive ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Magna Grecia n. 6, pec: avv.robertocapria@pec.it;

5) Fortunato LUVARÀ, nato a Reggio Calabria il 6.7.1951, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n.18/i presso lo studio dell'Avv. Concettina Scopelliti (SCPCCT64P52H224U; avvocatoscopelliti@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Aldo Raffaello Abenavoli (BNNVLRF35P05H224U) pec:

a.r.abenavoli@pec.giuffre.it giusto mandato alla lite prodotto in calce all'atto di costituzione.

6) Ermete TRIPODI, nato il 18 ottobre del 1951 in Reggio Calabria (TRPRMT51R18H224X), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Zecca n 7 presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Ottavio (DTTRFL75L09H224V – pec: avv.raffaele.dottavio@pec.giuffre.it - fax 0965810360) che lo rappresenta giusta procura allegata all'atto di costituzione.

7) Giacomino BRANCATI, nato a Vibo Valentia il 16/09/1958, BRNGMN58P16F537W, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo (SPGSNT54B10C356R – pec: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax: +39 095 382264) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, in Catanzaro via Madonna dei Cieli n. 8, giusta procura in atti.

8) Pasquale STALTARI nato a Locri (RC), il 13.03.1951 (STLPQL51C13D976K), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Natale Polimeni (PLMNTL69M20H224I), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla Via Bruno Buozzi n. 4 (RC), pec: natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it, fax: 0965.1711459;

Convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e uditi il Pubblico Ministero S.P.G. dott. Fernando Gallone, nonché per Squillacioti Grazia

Rosa Anna l'Avvocato D'Ottavio Raffaele, per delega del difensore costituito Avvocato Infantino Rosario Maria, per Scali Vincenzo l'Avvocato D'Ottavio Raffaele, per delega dei difensori costituiti Avvocato Polimeni Natale e Avvocato Capria Roberto, per Tomaselli Francesco l'Avvocato Macino Giuseppe, per Sarica Francesco l'Avvocato D'Ottavio Raffaele, per delega del difensore costituito Avvocato Capria Roberto, per Luvarà Fortunato l'Avvocato D'Ottavio Raffaele per delega dei difensori costituiti Avvocato Scopelliti Concettina e Avvocato Abenavoli Aldo Raffaello, per Tripodi Ermete l'Avvocato D'Ottavio Raffaele, per Brancati Giacomino l'Avvocato Paolino Rizzuto, per delega del difensore costituito Avvocato Spagnolo Santo, i quali concludevano come da verbale di udienza, mentre per Staltari Pasquale nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 16.2.2022 la Procura Regionale conveniva in giudizio i signori Grazia Rosa Anna SQUILLACIOTI, Vincenzo SCALI, Francesco TOMASELLI, Francesco SARICA, Fortunato LUVARÀ, Ermete TRIPODI, Giacomino BRANCATI, Pasquale STALTARI dinanzi la Corte dei conti chiedendone la condanna "*al risarcimento del danno, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, pari ad euro 15.696.663,03 cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia*".

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che a seguito di notizia di danno pervenuta dalla Guardia di Finanza in data 2 luglio 2020 – frutto di indagini relative ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria – venivano effettuati ***accertamenti ed audizioni personali*** al fine di acquisire documentazione ed informazioni relative all'erogazione delle premialità ai dirigenti e al personale del comparto sanitario.

Sulla scorta degli elementi acquisiti con l'indagine, la Procura contestava ai convenuti la violazione delle disposizioni normative e contrattuali relative all'attribuzione ed alla liquidazione dell'indennità di risultato e della produttività, le quali nella concreta fattispecie non risultavano erogate in relazione al raggiungimento di obiettivi predeterminati, di programmi e progetti, come invece sarebbe obbligatoriamente previsto dalla contrattazione decentrata e dalla specifica normativa di settore.

Le indennità, infatti, non erano state sottoposte ad alcuna forma di valutazione da parte del competente Nucleo di Valutazione, soggetto valutatore di prima istanza, né da parte dell'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) organo valutatore di seconda istanza e risultavano corrisposte a tutti indistintamente.

Nella prospettazione della Procura, tale erogazione indistinta, effettuata a titolo di acconto, sarebbe avvenuta nonostante che la scheda individuale per l'erogazione del saldo dell'indennità di produttività, istituita con deliberazione nr. 307 del 15.03.2011,

non fosse stata mai utilizzata, che la "*Commissione Produttività personale Comparto*", costituita con la deliberazione nr. 177 del 25.03.2014 non avesse mai operato, che le schede di valutazione individuali (la cui adozione era stata prevista dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con il "*Regolamento aziendale del Sistema di Misurazione e valutazione della performance individuale del personale*") non fossero state adoperate dall'ASP di Reggio Calabria, che l'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) fosse stato istituito solo in data 13.01.2017 e che non fossero mai stati effettuati né un procedimento per la valutazione dei dirigenti, diretto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, né alcuna misurazione degli stessi da parte degli organismi normativamente e contrattualmente preposti allo scopo.

Veniva dunque contestata dalla Procura regionale una ripartizione "a pioggia", vietata dal legislatore.

Unitamente a tali profili, la Procura rappresentava alcune ulteriori anomalie.

Quanto al personale del Comparto venivano riscontrate, per il periodo 2009-2012 era presente una scheda di valutazione redatta nel marzo 2014, mentre per il periodo 2013-2015 vi era un'attestazione (in luogo della scheda) redatta nel marzo 2016: il lasso di tempo intercorso tra la valutazione e il periodo di riferimento palesava che i giudizi erano stati formulati dal dirigente su dipendenti non sottoposti alla sua vigilanza nel periodo

valutato.

Relativamente al personale Dirigente, invece, risultavano alcune schede in cui il Dirigente valutava se stesso.

La Procura evidenziava, inoltre, come tali profili fossero stati riscontrati dagli stessi dirigenti dell'ASP (la dr.ssa Adele Carbone rispetto al modulo stampato lamentava una motivazione "*generica e di tipo seriale*" e il dott. Domenico Carbone rappresentava "*che la corresponsione del cosiddetto acconto è stato concordato con le OO.SS. e che prescinde dall'effettiva produttività a cui ha concorso il dipendente ed è pertanto, evidente che la trasmissione della scheda di valutazione, peraltro in facsimile, costituisca il classico falso problema; che il sistema management per obiettivi non appare in questo caso applicato*") e dal Collegio Sindacale dell'ASP (verbale nr. 55 del 16.02.2017 e verbale nr. 48 del 12.12.2016).

Su tale quadro di criticità, la Procura indicava come causa delle indebite erogazioni effettuate a titolo di acconto e ritenute foriere di danno, <u>*quanto all'area comparto*</u>:

- la deliberazione D.G. n. 320 del 06.06.2013, con la quale – a seguito del verbale di accordo sindacale del 28 maggio 2013 (tra le delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale di Comparto dell'ASP di Reggio Calabria, della nota prot. n. 40256/DG del 28.05.2013) che stabiliva la determinazione in modo uguale ed indistinto della quota spettante a ciascun dipendente del Comparto, e sulla base dei pareri favorevoli dei

Direttori Sanitario ed Amministrativo pro tempore (Sarica e Scali) e del Dirigente/RUP (Tomaselli) – il Direttore Generale Dr.ssa Grazia Rosanna Squillacioti dava mandato al Direttore dell'Ufficio G.R.U. ed Economico Finanziario di procedere all'attuazione dell'accordo sindacale "*con il corrente mese di giugno 2013*", erogando a ciascuno dei 2.680 dipendenti, la somma di € 3.011,45 per un valore complessivo di € 8.070.694,29, (corrispondente al 45% del totale);

- la deliberazione D.G. n. 643 del 30.10.2013, con cui – a seguito del citato accordo sindacale (verbale di accordo del 28 maggio 2013 tra le delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale di Comparto dell'A.S.P. di Reggio Calabria) e dell'ulteriore Accordo Decentrato del 17.09.2013 (che disponeva di erogare al personale collocato in pensione fino al 31 dicembre 2012 la quota individuale già pagata a tutto il personale presente a gennaio 2013) nonché di analoghi pareri dei Direttori Sanitario ed Amministrativo (Sarica e Scali) e del Dirigente/RUP (Tomaselli) – il Direttore Generale Dr.ssa Grazia Rosanna Squillacioti dava mandato al Direttore dell'Ufficio G.R.U. ed Economico Finanziario di procedere all'attuazione dell'accordo sindacale del 17.09.2013, erogando la somma di € 717.369,99;

- la deliberazione n. 443 del 18.06.2014 con cui il Commissario Straordinario dell'ASP dr. Francesco Sarica, su proposta del Direttore amministrativo pro-tempore (il Direttore dell'Ufficio G.R.U. Scali), dava mandato al Direttore dell'Ufficio G.R.U. ed

Economico Finanziario di erogare con gli emolumenti del mese di giugno al personale del Comparto in servizio all'01.01.2013 un'ulteriore tranche di acconto del 30%, per un importo totale di € 4.781.168.65;

- la deliberazione nr. 59 del 19.01.2017 con cui il Commissario Straordinario dell'ASP dr. Giacomino Brancati, su proposta del Direttore dell'Ufficio G.R.U. (Staltari)– a seguito dell'Accordo decentrato Produttività anno 2015 sottoscritto in data 16.02.2016, sull'utilizzo dei pregressi residui dei fondi contrattuali ex art 7 e 9 CCNL Comparto Sanità per il fondo produttività e stabiliti i criteri – dava mandato al Direttore dell'Ufficio G.R.U. ed Economico Finanziario di procedere all'attuazione dell'accordo e di erogare al personale del Comparto un importo totale pari ad € 5.728.770,49 (suddiviso per l'anno 2013 € 1.897.623,33; per l'anno 2014 € 1.863.611,29; per l'anno 2015 € 1.967.535,87).

Quanto all'area dirigenza, invece, la Procura indicava quale causa delle indebite erogazioni, a titolo di acconto:

- la deliberazione D.G. n. 525 del 12.09.2013, con cui – su proposta del Direttore dell'Ufficio GRU (Tomaselli) e con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo pro tempore (Sarica e Scali) e del Dirigente/RUP (Tomaselli) e richiamando l'accordo raggiunto in data 11.07.2013 tra le Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale dell'Asp di Reggio Calabria – il Direttore Generale Dr.ssa Grazia Rosa

Anna Squillacioti disponeva il pagamento dell'indennità di risultato ai Dirigenti per un costo complessivo di € 6.429.112,38;

- la deliberazione n. 69 del 31.01.2017, con la quale – su proposta del Direttore dell'Ufficio GRU (Staltari) e con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo (due soggetti non convenuti)– il Commissario straordinario Dr. Giacomino Brancati ed il sub commissario Dr. Felice Iracà, venivano determinati definitivamente i Fondi dell'anno 2015 e provvisoriamente i Fondi dell'anno 2016 della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A., stabilendo nello specifico l'erogazione del fondo per la retribuzione di risultato nella misura di € 3.178.601,49; retribuzione di risultato prevista, ma che la Procura specificava in citazione non essere stata ancora erogata.

Sulla base di tali elementi la Procura notificava ***invito a dedurre***, a cui seguivano le controdeduzioni degli invitati (con l'eccezione del dott. Luvarà), ritenute tuttavia inidonee a superare le criticità riscontrate.

Infatti, ***in punto di diritto***, la Procura richiamava l'articolata normativa in materia e rappresentava che, ad eccezione delle somme indicate nella Deliberazione n. 69/2017, tutte le indennità di risultato e di produttività richiamate nelle predette delibere in contestazione erano state effettivamente erogate in palese *violazione della normativa*.

Profili rilevanti di tali violazioni erano rappresentati, in tesi

accusatoria, dalla mancata attivazione e verifica di un servizio di controllo interno, dall'assenza di preventiva assegnazione degli obiettivi, dall'assenza di una valida ed efficace procedura di valutazione, da erogazioni effettuate in modo uguale ed indistinto a tutto il personale e a titolo di acconto, nonché dalla mancata valutazione dell'effettivo servizio prestato e delle assenze e dalla riserva di convocare un successivo incontro per definire i criteri e le modalità di distribuzione del residuo rimanente, alla luce del processo di valutazione della performance; incontro mai convocato.

Il *danno* provocato da tali condotte veniva ascritto alle *condotte antigiuridiche* dei convenuti Grazia Rosa Anna Squillacioti, quale Direttore Generale dell'A.S.P. per aver firmato le deliberazioni n. 525 del 12.09.2013, n. 320 del 06 giugno 2013 e n. 643 del 30 ottobre 2013; Vincenzo Scali, quale Direttore Amministrativo pro-tempore dell'A.S.P., per aver espresso parere favorevole all'adozione della deliberazione n. 525 del 12.09.2013, della deliberazione n. 320 del 06 giugno 2013, della deliberazione n. 643 del 30 ottobre 2013 e della deliberazione n. n. 443 del 18.06.2014; Francesco Tomaselli, quale "Dirigente e/o Responsabile del Procedimento" relativamente alle deliberazioni n. 525 del 12.09.2013, n. 320 del 06 giugno 2013 e n. 643 del 30 ottobre 2013; Francesco Sarica, quale Direttore Sanitario pro-tempore dell'A.S.P., per aver espresso parere favorevole all'adozione delle deliberazioni n. 525 del 12.09.2013, n. 320 del 06 31

giugno 2013 e della deliberazione n. 643 del 30 ottobre 2013, nonché quale Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.P. per aver firmato la delibera n. 443 del 18.06.2014; Fortunato Luvarà, quale Direttore pro-tempore dell'Ufficio G.R.U. dell'A.S.P., per avere espresso parere favorevole all'adozione della deliberazione n. 443 del 18 giugno 2014; Ermete Tripodi, quale Direttore Sanitario pro tempore dell'A.S.P., per avere espresso parere favorevole all'adozione della delibera n. 443 del 18 giugno 2014; Giacomino Brancati, quale Commissario straordinario dell'A.S.P., per aver firmato la delibera n. 59 del 19.01.2017; Pasquale Staltari, quale Direttore pro-tempore dell'Ufficio G.R.U. dell'A.S.P., in quanto proponente l'adozione della deliberazione n. 59 del 19 gennaio 2017.

La Procura, pertanto, ritenuto sussistere il *nesso causale* tra l'adozione delle deliberazioni (indicate come illegittime poiché in violazione della normativa) e la liquidazione delle indennità, identificava una *responsabilità solidale* di tutti i convenuti per l'intero presunto danno erariale (quantificato in € 15.696.663,03) "*sebbene ciascuno dei convenuti abbia sottoscritto o reso parere favorevole ad alcune deliberazioni e non ad altre*", e ciò secondo la tesi per cui coloro che hanno adottato le deliberazioni più risalenti "*hanno concorso, proprio perché data la stura al modus procedendi illegittimo, anche alle liquidazioni successive*", mentre coloro che avevano adottato le deliberazioni successive avrebbero perpetrato una prassi illegittima in quanto

"*hanno omesso di adottare tutti i necessari atti di autotutela soprattutto in presenza di liquidazioni erogate a titolo di "acconto"*".

In particolare, la *quantificazione del danno* derivava dalle tabelle predisposte della ASP riepilogative con l'indicazione del numero di mandato, suddiviso per anno e dirigenza o comparto.

E, precisamente:

- per l'anno 2010 un danno erariale di € 3.170.438,27 (di cui area dirigenza € 827.619,93 e area comparto € 2.342.818,30);
- per l'anno 2011 un danno erariale di € 3.347.901,87 (di cui area dirigenza € 670.298,34 e area comparto € 2.677.603,53);
- per l'anno 2012 un danno erariale di € 3.543.314,63 (di cui area dirigenza € 676.647,62 e area comparto € 2.866.667,01);
- per l'anno 2013 un danno erariale di € 1.878.391,02 (di cui area dirigenza € 0 e area comparto € 1.878.391,02);
- per l'anno 2014 un danno erariale di € 1.827.284,19 (di cui area dirigenza € 0 e area comparto € 1.827.284,19);
- per l'anno 2015 un danno erariale di € 1.929.333,05 (di cui area dirigenza € 0 e area comparto € 1.929.333,05).

La Procura, dunque, prospettava una responsabilità *a titolo di dolo* dei Dirigenti ASP (in quanto "*eludendo il dettato normativo, hanno deliberatamente fatto ricorso all'erogazione a titolo di acconto; ciò denota la consapevolezza dell'illegittimità della procedura seguita e, quindi, della non debenza delle indennità - volontà dell'evento dannoso*) o in via subordinata a titolo di colpa grave, quale macroscopica violazione delle norme, trascuratezza

dei propri doveri e violazione degli obblighi di servizio.

La Procura contestava, inoltre, l'*occultamento doloso*, poiché "*l'omessa verifica da parte degli organismi preposti ha determinato l'esistenza di una causa di impedimento, o comunque di esclusione, della oggettiva conoscibilità dei fatti dannosi*" e pertanto, ai fini prescrizionali, il "dies a quo" sarebbe da individuare nella comunicazione di danno erariale avvenuta in data 2 luglio 2020.

Nell'atto di citazione, inoltre, la Procura procedeva ad una ***replica alle controdeduzioni***, prendendo posizione rispetto alle eccezioni variamente articolate dagli invitati nelle deduzioni, ritenendole inidonee a superare l'impianto accusatorio.

A fronte di eccezioni degli invitati, la Procura evidenziava, quanto all' *inammissibilità*, l'indipendenza delle azioni (quella amministrativa e quella della procura erariale), mentre con riferimento alla *prescrizione* richiamava il doloso occultamento, ritenendo non avesse valore escludente la pubblicazione delle deliberazioni contestate e che l'omessa verifica da parte degli organismi preposti rappresentava una causa di impedimento, o comunque di esclusione, della oggettiva conoscibilità dei fatti dannosi, specificando, rispetto alle fattispecie penalmente rilevanti, che la conoscibilità "*coincide con la data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia del fatto e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*" (C. Conti, II App., sent. n. 189/2018).

Nel *merito* la Procura contestava le argomentazioni difensive delle parti e concludeva per il risarcimento del danno erariale di euro 15.696.663,03, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

2. Con **decreto presidenziale n. 23/2022** del 16.2.2022 veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 6.7.2022, ritualmente notificato ai convenuti, unitamente all'atto di citazione.

3. I convenuti si costituivano ritualmente in giudizio, depositando **memorie difensive**.

3.1 Con memoria del 16.5.2022 si costituiva in giudizio **Pasquale Staltari**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale evidenziava che il proprio ruolo nella vicenda era limitato alla sola attuazione dell'Accordo Decentrato Produttività anno 2015, e, quindi, "*ad attestare che nel medesimo fosse richiamata la normativa di legge in materia*"; rilevava dunque che la contestazione riguardava la sua proposta di adozione della delibera n. 59 del 19.01.2017, ritenuta causativa del danno.

Su tale premessa il convenuto eccepiva in rito l'inammissibilità della citazione ex art. 67 c.g.c., poiché la notifica dell'invito a dedurre era del 4.6.2021 e, conseguentemente, il termine per il deposito delle deduzioni sarebbe scaduto il 19.7.2021 e il termine ulteriore di 120 giorni per il deposito della citazione il 16.11.2021, mentre risultava depositata solo in data 16.2.2022; nel merito, il convenuto eccepiva l'assenza stessa di una

condotta censurabile e dell'elemento soggettivo (in quanto compito del convenuto sarebbe stato limitato all'accertamento della congruità del totale degli importi stanziati a titolo di indennità con quanto stabilito dall'art. 9 co. 2 bis del D.Lgs. 78/2010 e quindi il non superamento dei corrispondenti importi degli anni precedenti e al rispetto delle disposizioni e degli impegni di cui all'Accordo produttività 2015).

Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata.

3.2 Con memoria del 27.5.2022 si costituiva in giudizio **Grazia Rosa Anna Squillacioti**, rappresentata e difesa come in epigrafe, la quale (dopo aver precisato di aver ricoperto l'incarico di D.G. sino al 30.1.2014) eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione per violazione del disposto di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 174/2016 – essendo stato l'invito a dedurre notificato in data 7.6.2021 e l'atto di citazione depositato il 16.2.2022, ossia oltre il termine di 120 giorni previsto dalla norma – nonché l'improcedibilità dell'azione residuando in capo all'Amministrazione danneggiata la possibilità di ripetizione dell'indebito e difettando, dunque, il requisito dell'attualità.

In via preliminare, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto e l'inesistenza dell'occultamento doloso contestato; aspetto questo evidenziato dalla circostanza che le delibere erano state pubblicate sull'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, trasmesse al Commissario

ad acta per il Piano di rientro ed alla Regione Calabria, sottoposte al parere di regolarità contabile ed amministrativa e di legittimità al Collegio Sindacale (Organo di controllo deputato a tali verifiche e tenuto a trasmettere alla Corte dei conti eventuali rilievi di illegittimità); elementi che escluderebbero l'*animus* doloso.

Inoltre, la convenuta affermava che la conoscenza del danno risultava dall'esposto del 16.11.2015 del dirigente delle Risorse Umane dell'ASP di Reggio Calabria dell'epoca, dott. Pietro Emilio (proveniente, quindi, dalla dirigenza della stessa Amministrazione sanitaria presuntivamente danneggiata) diretto alla Procura regionale, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Commissario governativo ad acta per il Piano di rientro, alla Regione Calabria ed all'ANAC.

Nel merito la dott.ssa Squillacioti sosteneva la legittimità delle erogazioni e l'assenza sia del dolo, che della colpa grave, chiedendo in subordine l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* e l'esercizio del potere riduttivo.

In particolare, la convenuta rappresentava che era stata istituita apposita Commissione Paritetica (personale dirigente dell'ASP e rappresentanti sindacali OO.SS.) per definire le pregresse indennità spettanti al personale dipendente per gli anni 2009/2010/2011/2012; e che – a seguito di concertazione con le OO.SS. di categoria e la Commissione paritetica – erano stati erogati i fondi mediante un sistema premiante e di merito

eseguito in prima istanza dal Dirigente preposto, introducendo il concetto del conguaglio attivo o passivo con la possibilità di non percepire alcuna spettanza o di dover restituire l'eccesso percepito, come sistema ordinario di recupero esistente presso la P.A..

Quindi, la convenuta concludeva per l'inammissibilità della domanda, ovvero "*sulla intervenuta prescrizione, ovvero ancora, nel merito, sul rigetto della domanda*", con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

3.3 Con memoria del 13.6.2022 si costituiva in giudizio **Francesco Tomaselli**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, in punto di fatto, anzitutto premetteva la difficoltà gestionale della ASP di Reggio Calabria, frutto di un accorpamento e della conflittualità con le OO.SS. che portò alla sottoscrizione di un accordo straordinario, con la previsione dell'erogazione a titolo di acconto di una percentuale delle risorse economiche del fondo di risultato dell'anno 2012; inoltre evidenziava di aver cessato l'attività il 31.12.2013, con conseguente assenza di responsabilità per gli eventi successivi.

Il convenuto rappresentava, poi, che solo la deliberazione n. 320 del 6 giugno 2013 (che prendeva atto del verbale di accordo sindacale del 28.05.2013 di erogazione dell'acconto sul fondo di produttività risultante dai residui (economie) dei fondi contrattuali degli anni 2009-2012, richiesto dalle OO.SS.) era stata

oggetto di rilievo da parte del Collegio sindacale.

Pertanto, il convenuto eccepiva in via preliminare l'insussistenza del dolo e della colpa grave, richiamando la propria nota prot. n. 11981/G.R.U. del 23/10/2013 in replica alle osservazioni del Collegio sindacale, con cui rappresentava la correttezza del percorso seguito e l'applicabilità al caso concreto dell'art. 40 comma 3-ter d.lgs. 165/2001.

Il convenuto eccepiva poi la prescrizione e l'insussistenza di un occultamento doloso, atteso che l'Amministrazione "*sin dalla data del 23/07/2013 era stata messa perfettamente a conoscenza delle criticità segnalate dal Collegio Sindacale sul modus operandi nella corresponsione degli emolumenti al personale interessato e che nella trattazione della pratica nessuna fattispecie di occultamento doloso può dirsi essere stata messa in atto*".

Nel merito il convenuto contestava le richieste di danno per le vicende successive al proprio pensionamento e la richiesta in via solidale dell'intera somma contestata, senza distinzione delle singole posizioni, evidenziando la possibilità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione.

Il convenuto, dunque, concludeva per la declaratoria di prescrizione, nel merito per il rigetto o in subordine la riduzione, con vittoria di spese ed onorari.

3.4 Con memoria del 14.6.2022 si costituiva in giudizio **Ermete Tripodi**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale eccepiva l'assenza di responsabilità in relazione alla delibera n.

443/2013 "*atteso che per quanto sia rimasto ignoto il contenuto di detto parere deve sicuramente escludersi che lo stesso possa avere riguardato la valutazione del personale del comparto* […] *e che non aveva partecipato ad altri atti in relazione alla vicenda de qua, anche in considerazione del fatto che l'assunzione dell'incarico di Direttore Sanitario era di qualche giorno anteriore alla citata delibera n. 443*".

Inoltre, il convenuto contestava il fatto che dall'apposizione del visto nel frontespizio di una delibera senza impegno di spesa, potesse farsi derivare una responsabilità solidale a titolo di partecipazione dolosa ad ulteriori delibere, anteriori e successive alla n. 443 del giugno 2014, con le quali erano stati assunti impegni di spesa anche in aree diverse da quella di comparto, ossia per l'area dirigenti.

Quindi il convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizione e l'assenza di un occultamento doloso, atteso che l'intera vicenda era stata oggetto di un esposto da parte del dott. Pietro Emilio, nella duplice veste di Direttore pro tempore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'ASP di Reggio Calabria e di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il cui tenore "*è perfettamente sovrapponibile all'atto di citazione*".

Quanto alle contestazioni nel merito il convenuto eccepiva che la Guardia di Finanza e la Procura avrebbero valutato le schede di valutazione a campione (solo nove schede) a fronte di 2720 schede acquisite; inoltre, evidenziava che i mandati inseriti nelle

tabelle si riferirebbero anche a erogazioni diverse da premialità (come stipendi, tredicesime, arretrati) e lamentava la mancata produzione delle buste paga, dalle quali sarebbe stato possibile verificare i pagamenti effettuati in forza della delibera n. 443/2014 a lui contestata.

Inoltre, nella memoria veniva rappresentato che le tabelle presenti in citazione riportavano le erogazioni disposte con ben quattro diverse delibere, fra cui anche la n. 443, senza indicare quali fossero state effettuate in forza dell'una piuttosto che dell'altra delibera (aspetto questo che assumerebbe rilievo tenuto conto che la delibera n. 443 non prevedeva alcun autonomo impegno di spesa e, dunque, non risultava "*se e in quale misura siano state erogate somme in forza della delibera n. 443 del 18 giugno 2014*").

Il convenuto contestava, infine, l'esistenza del dolo o della colpa grave e lo stesso nesso causale e concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria per inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, con vittoria di spese e compensi difensivi.

3.5 Con memoria del 15.6.2022 si costituiva in giudizio **Francesco Sarica**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale ripercorreva i passaggi che avevano portato alle erogazioni contestate; in particolare rappresentava che tali somme derivavano da accordi con le OO.SS. che, in attesa del procedimento di valutazione mediante scheda, chiedevano l'erogazione di un acconto provvisorio sull'indennità di risultato (accordi i cui verbali

erano stati allegati alle deliberazioni assunte).

Quanto all'avvenuta costituzione dell'O.I.V. solo nel 2017 (circostanza che il convenuto affermava essere contenuta solo nell'invito a dedurre), rappresentava che l'*iter* della nomina era stato correttamente avviato e che, nelle more della definizione, era intervenuta la Delibera 12/2013 della Commissione Nazionale Indipendente per la Valutazione e Trasparenza e Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - ANAC che, all'art. 1, comma 2, prevedeva per gli enti sanitari regionali la sola facoltà e non anche obbligo di costituirli.

Il convenuto, pertanto, contestava la ricostruzione della Procura, rappresentando la legittimità del proprio operato e in via subordinata l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, avendo agito previa richiesta al Direttore delle Risorse Umane, agli Organi regionali e aziendali, le OO.SS. e la Commissione Paritetica.

Il convenuto eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione, rappresentando la piena conoscibilità del danno da parte della danneggiata, in ragione dell'avvenuta pubblicazione delle delibere pregiudizievoli sull'Albo Pretorio dell'ASP e della loro trasmissione al Commissario *ad acta* per il Piano di rientro, alla Regione Calabria e al Collegio Sindacale; inoltre, la conoscenza effettiva del danno sarebbe rappresentata dall'esposto che il dott. Pietro Emilio, all'epoca Dirigente delle Risorse Umane dell'ASP di Reggio Calabria (già Responsabile Anticorruzione e Trasparenza), in

data 16.11.2015 aveva trasmesso con raccomandata A/R alla Procura Regionale della Corte dei conti, alla Procura presso la Repubblica di Reggio Calabria e all'ANAC, nel quale indicava il problema della "*erogazione di indennità di risultato in acconto*" e delle "*erogazioni a pioggia*" rappresentando l'esistenza di un danno erariale; esposto che avrebbe poi dato avvio al procedimento penale (che secondo il convenuto "*risulterebbe già archiviato*").

Il convenuto contestava, poi, l'assenza dell'occultamento doloso, atteso che tutte le delibere erano state portate all'attenzione del Collegio sindacale, organo di controllo investito del dovere di segnalare eventuali irregolarità alla Corte dei conti e che la stessa costituzione di una Commissione paritetica con rappresentanti sindacali escludeva l'occultamento.

In via subordinata, eccepiva l'insussistenza del danno e chiedeva l'applicazione della *compensatio lucri cum damno*; contestava, infine, la solidarietà passiva prospettata, chiedendo la ripartizione della responsabilità con condanna "*ciascuno per la parte che vi ha preso*".

Il convenuto concludeva, dunque, per il rigetto e condanna alle spese con distrazione al difensore anticipatario.

3.6 Con memoria del 15.6.2022 si costituiva in giudizio **Vincenzo Scali**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale articolava difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle di Francesco Sarica, compresa l'eccezione di prescrizione,

concludendo con la richiesta di rigetto della domanda e liquidazione delle spese con distrazione in favore dell'antistatario.

3.7 Con memoria del 16.6.2022 il dott. **Giacomino Brancati**, rappresentato e difeso come in epigrafe, evidenziava il contesto particolare in cui si era svolta la propria attività (Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria costituita dalla "aggregazione" delle ex ASL di Reggio Calabria, Palmi e Locri) e la circostanza che mentre la mancata erogazione dei fondi in questione alla dirigenza aveva comportato per il Dott. Brancati il rinvio a giudizio per condotta antisindacale, per contro l'avvenuta erogazione per il personale del comparto aveva comportato la sottoposizione all'azione di responsabilità contabile (specificava, infatti, che il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l'ASP di Reggio Calabria per condotta antisindacale principalmente per il mancato rispetto dell'accordo sindacale sottoscritto con la dirigenza stessa in data 15.03.2016. E per il mancato rispetto dell'ordinanza emessa in data 28.07.2016 "*non possibile per quella fattispecie a quell'epoca per mancanza delle certificazioni del Collegio Sindacale previste dalla legge*" il Dott. Brancati era stato citato a giudizio per il reato di cui all'art. 650 c.p.).

Il convenuto contestava dunque l'esistenza di una propria condotta dolosa o gravemente colposa, nonché la richiesta di danno formulata per le deliberazioni precedenti a quella da lui sottoscritta. Inoltre, rappresentando che l'Amministrazione non aveva proceduto al recupero dell'indebito, sebbene ancora

possibile, concludeva chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione in ragione dell'apporto causale di altri soggetti non convenuti in giudizio, con vittoria di spese.

In via istruttoria chiedeva l'acquisizione per l'ASP di tutti i mandati di pagamento in favore dei dipendenti del comparto relativi agli anni 2013-2015 e le buste paga dei dipendenti del comparto dal mese di gennaio 2017.

3.8 Con memoria del 16.6.2022 si costituiva in giudizio **Fortunato Luvarà**, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale premetteva di non essere parte del procedimento penale e nel merito contestava la mancata azione nei confronti di altri soggetti che avrebbero ricoperto un ruolo fondamentale nella causazione del danno contestato, nonché la richiesta di una sua condanna al risarcimento in solido le senza distinguere la specifica posizione del convenuto, che era "*costretto alla adesione, in funzione del ruolo dirigenziale che al momento ricopriva, per cui gli era imposto di sottoscrivere ed eseguire quanto disposto dai soggetti a lui superiori e che avevano in sostanza deliberato e indicato un percorso obbligatorio, al quale non poteva sottrarsi*".

Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione e l'assenza del dolo e concludeva per il rigetto della domanda, con favore delle spese di giudizio.

4. Con **sentenza-ordinanza n. 55/2023** – a seguito della richiesta istruttoria delle parti di acquisizione dei mandati di pagamento relativi alle premialità illegittimamente erogate a cui

la Procura regionale non si opponeva – questa Sezione rigettava le eccezioni pregiudiziali e disponeva la trasmissione dei mandati e atti presupposti.

5. L'ASP di Reggio Calabria in data 30.5.2023 depositava la **nota del dirigente del GRU**, con cui si trasmetteva le deliberazioni con i relativi atti presupposti, e la nota dell'Ufficio Economico e Finanziario, con i mandati quietanzati eseguiti.

6. All'esito dell'udienza del 10.10.2023, con **ordinanza n. 12/2024** – con riferimento all'esposto-relazione del dott. Pietro Emilio (all'epoca Direttore pro tempore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'ASP di Reggio Calabria e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza) e relativo allegato del 28.10.2015, recante a penna l'indicazione prot. 11132 del 16.11.2015, con i destinatari e una distinta delle raccomandate in data 24.11.2015 – veniva disposta l'acquisizione delle ricevute di consegna dell'esposto e della relazione del 16.11.2015 all'Amministrazione a cura della parte ex art. 94, comma 1, c.g.c.

7. In data 13.3.2024 la convenuta Squillacioti depositava **nota di riscontro Asp** con trasmissione di copia delle ricevute della raccomandata del 24.11.2015 prot. n. 11132 di trasmissione dell'esposto alla Procura Regionale della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, con allegate le relative ricevute.

8. Analoga documentazione veniva depositata in data 19.3.2024 dai convenuti Scali, Sarica e dal convenuto Tripodi.

9. All' **<u>udienza del 12 giugno 2024</u>** il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, rilevando che il dott. Staltari ha dichiarato essere stata istituita una commissione interna di valutazione, per la valutazione delle schede dei dirigenti al fine di attribuire o meno l'indennità di risultato e di produttività, ma tale commissione non si è mai riunita e che la dott.ssa Crucitti, Presidente dell'OIV, ha dichiarato che all'ASP di Reggio Calabria non è stato fatto nulla di ciò che la legge impone di fare e, pertanto, che sono stati frustrati gli scopi ed obiettivi della normativa, che impone l'assegnazione delle indennità di risultato dopo che sono stati posti degli obiettivi ed è stato verificato il raggiungimento.

Il Pubblico Ministero ha precisato che dalla documentazione è emersa la mancanza degli adempimenti previsti (sono state reperite non le necessarie schede di valutazione, ma irrilevanti schede di "autovalutazione" del dirigente medico che dichiarava di aver raggiunto gli obiettivi) e che è irrilevante che i titoli di indennità siano il frutto di accordi sindacali, non potendosi superare gli obiettivi e non potendosi legittimare indennità date automaticamente ed a "*pioggia*", dovendosi esse rilasciare secondo i modelli previsti dalla legge.

La circostanza della presenza di acconti, poi, non manifesterebbe buona fede, ma l'opposta volontà di attribuire compensi "a pioggia".

Quindi la Procura ha insistito per l'accoglimento delle

conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

L'Avvocato D'Ottavio, relativamente alle posizioni per le quali è presente per delega, si è riportato alle memorie depositate ed a quanto argomentato dai relativi difensori nelle precedenti udienze.

Quanto alla posizione del convenuto Tripodi Ermete, si è riportato alla memoria depositata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, ed alle richieste ed argomentazioni esposte alle precedenti udienze, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, ulteriormente comprovata a seguito dell'esecuzione della ordinanza emessa dal Collegio.

Relativamente alle osservazioni del Pubblico ministero, ha precisato che nessuna delle argomentazioni può essere riferita al proprio assistito, il quale viene coinvolto nella vicenda limitatamente alla delibera n. 443 del 18/06/2014, che è una delibera senza impegno di spesa, con la quale si stabilisce che venga tenuto conto nella valutazione della presenza e del servizio reso dai dipendenti e si riportava alle conclusioni rese alle precedenti udienze.

L'Avvocato Macino ha eccepito che è maturata la prescrizione, non essendo in presenza né di dolo, né di colpa grave, rappresentando che il proprio assistito è andato in pensione in data 31/12/2013 e che è stato coinvolto nella vicenda in quanto ha dato esecuzione a delle delibere decise in sede politico – amministrativo, tenuto conto che negli anni dal 2008 al 2012,

erano state accantonate le risorse contrattualmente previste per i dipendenti poi rimaste bloccate, e che le decisioni prese rispondevano non alla volontà di violare la legge ma ad uno stato di necessità (evidenziato anche nelle delibere indicate come lesive), ovvero a risolvere un problema che violava il diritto contrattuale dei lavoratori, salvaguardando l'Ente e i lavoratori nello stesso momento.

Quindi il difensore ha rappresentato che gli organi dell'Ente erano a conoscenza delle problematiche e si è riportato alla memoria depositata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'Avvocato Rizzuti, si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Il Pubblico Ministero ha replicato che la tesi esposta dalla difesa del Tomaselli sarebbe giusta se l'indennità di produttività e di risultato fosse una posta attiva del patrimonio, mentre non lo è e se non vengono effettuate le incombenze fondamentali e sostanziali al fine della possibile attribuzione, tutto ciò che viene attribuito è senza titolo.

In controreplica l'Avvocato Macino ha evidenziato che le indennità in esame sono istituti contrattuali per i quali è previsto l'accantonamento, e che ove non fossero state adottate le deliberazioni i lavoratori avrebbero ottenuto dai giudici ordinari quanto dovuto.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Definite le questioni pregiudiziali con la sentenza-ordinanza n. 55/2023 viene in rilievo in via preliminare l'**eccezione di prescrizione** formulata tempestivamente dai convenuti **Luvarà, Sarica, Scali, Squillacioti, Tomaselli e Tripodi**.

In particolare, ai fini dell'eccezione, dagli atti di causa assume rilievo fondamentale l'esposto-relazione e relativo allegato del 28.10.2015 (recante a penna l'indicazione prot. 11132 del 16.11.2015) del dott. Pietro Emilio (all'epoca Direttore pro tempore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'ASP di Reggio Calabria e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza).

Nell'esposto (avente ad oggetto "*Denuncia situazione grave disordine amministrativo*") il dott. Emilio, nella duplice funzione, indicava ai destinatari (Commissario *ad acta* per il piano di rientro, Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, Presidente dell'ANAC, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e Procura regionale della Corte dei conti) tra le varie illegittimità anche quelle "*b) dell'assoluta assenza di preventiva attribuzione di obiettivi strategici ed operativi, sulla scorte del Piano sanitario regionale e nazionale, mai formalizzati in atti, a cura della governance aziendale, con la relativa approvazione del Piano della performance; c) dell'assoluta assenza di un quadro di regole relative alla preventiva approvazione di un sistema integrato della valutazione della performance, come disegnato dal legislatore contrattuale con la previsione della relativa*

disciplina, di cui agli articoli 27 e 28 del CCNL area dirigenza medico veterinaria ed area SPTA del 2005 […]*; e) dell'assenza, ad oggi, del Nucleo di valutazione o dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV), il cui tardivo procedimento di individuazione da parte dell'Azienda, si è concluso dalla Commissione, all'uopo istituita, a fine settembre, con esito infruttuoso. L'attività di valutazione di tali organi, è stata clamorosamente sostituita (in base ad una esasperata e suggestiva forzatura del principio dell'autosufficienza organizzativa) sostanzialmente da un organo valutatore di prima istanza, individuato nel Dirigente medico sovraordinato per competenza al Dirigente da valutare, peraltro con pseudo attività di valutazione sommarie, generiche e a volte apodittiche, operate in assoluta assenza delle condizioni minime per una corretta e legittima valutazione. Difatti manca un sistema preventivo di criteri della valutazione, con relativi indicatori, e pesi, manca altresì l'assegnazione di obiettivi; f) dell'erogazione di indennità di risultato in acconto (escamotage per eludere il divieto di poter erogare somme a tale titolo in assenza di idonea attività di valutazione della performance), in palese violazione per quanto nei precedenti capoversi, delle norme contrattuali"*, specificando che per tali profili b), c), d) ed e) rinviava alla relazione allegata.

L'esponente, poi, riferiva di "*esempi di malagestio nell'ambito della gestione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, erogato "a pioggia" al personale dipendente, in*

manifesta violazione delle rigorose condizioni imposte dalle norme contrattuali per il legittimo utilizzo di dette risorse".

Quanto all'allegata relazione, premessa quella che dovrebbe essere la corretta gestione del sistema della valutazione, essa rilevava rispetto al contesto esaminato di non aver contezza "*dell'intervenuta preliminare approvazione, da parte dell'Azienda, del Piano della Performance organizzativa ed individuale, con l'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati dalla governance aziendale a ciascuna Unità produttiva, ed è necessario corollario strumentale costituito dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, rappresentandone un elemento essenziale*" e domandava "*come può essere disposta una valutazione dei Dirigenti, se all'interno dell'Azienda non risulta approvato un adeguato sistema della valutazione, con indicatori e parametri di misurazione? Come può essere condotta una valutazione se non risulta approvato un Piano della performance? E come può esistere un Piano della Performance se non esiste, all'Interno di questa Azienda, risultando ad oggi non costituito, il Nucleo di Valutazione o Organismo Interno di Valutazione, che deve presidiare il Ciclo della medesima Performance Organizzativa ed Individuale?*"; infine, rappresentava come mentre la valutazione annuale positiva del Nucleo di Valutazione, in rapporto agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti, legittima l'attribuzione ai Dirigenti della retribuzione di risultato ed ai dipendenti del Comparto l'indennità di produttività, è

"*assolutamente illegittima e fonte di danno erariale, la corresponsione "a pioggia" di dette indennità, in assenza di Piano della Performance per l'anno di riferimento*" (cfr. docc. 21 e 22 fascicolo Sarica).

Il Collegio ritiene che tale documento, così articolato, sia idoneo a rappresentare la conoscenza o quanto meno la conoscibilità della condotta gravemente illegittima che veniva posta in essere presso la struttura e del relativo danno erariale da essa generato.

In tal senso, è sufficiente considerare come la medesima relazione avesse tra i destinatari anche Procura penale che, per i fatti ivi descritti, risulta aver dato avvio al giudizio penale, come indicato nel verbale della Guardia di Finanza del 1.7.2020, con cui veniva segnalato il danno riferendo che il giudizio penale aveva preso avvio proprio da un esposto del dott. Pietro Emilio, *cfr.* doc. 1 fascicolo di Procura).

In particolare, la denuncia risulta trasmessa ad una serie di autorità amministrative ed alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Calabria in data 25.11.2015, come da documentazione in atti (nota dell'Amministrazione del 5.3.2024, con allegate la distinta di invio delle raccomandate e la ricevuta di ritorno; *cfr.* documenti depositati a seguito di ordinanza istruttoria dai convenuti Squillacioti, Scali, Sarica e Tripodi).

Da tale momento (25.11.2015), dunque, deve considerarsi

conosciuto o obiettivamente conoscibile il danno erariale (ovviamente quello già verificatosi) e azionabile la pretesa risarcitoria, decorrendo il relativo termine prescrizionale quinquennale, rispetto al quale l'invito a dedurre del 28.5.2021, poi notificato alle parti, è quindi tardivo.

La Procura ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione, affermando sussistere un "occultamento doloso del danno" (che traslerebbe l'*exordium praescriptionis* al momento della sua "scoperta", ovvero al momento della *notitia damni* della Guardia di finanza alla Procura Erariale) sotto diversi profili.

Anzitutto, la Procura afferma che l'"occultamento doloso" consiste in una condotta che obiettivamente non consente all'amministrazione danneggiata la conoscibilità del danno, e nella fattispecie consisterebbe nell'omessa verifica (della *performance*) da parte degli organismi preposti, intesa quale "*causa di impedimento, o comunque di esclusione, della oggettiva conoscibilità dei fatti dannosi*".

Inoltre, la citazione, a sostegno della tesi secondo cui l'inizio del termine prescrizionale andrebbe individuato nella segnalazione della Guardia di Finanza, richiama la giurisprudenza sulla conoscibilità del danno nelle fattispecie che hanno anche un profilo penalistico, come nel caso di specie, specificando che ai fini del *dies a quo*, occorre avere riguardo al momento del disvelamento del danno erariale occultato, che sia dotato di un livello di attendibilità e verosimiglianza "*e che per le condotte di*

rilevanza penale viene ordinariamente individuato nella richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui il danno stesso è scoperto in tutte le sue componenti, sia soggettive che oggettive (corte dei Conti, sez I appello, n.498 e 497 del 21.9.2015)" (cfr. pag. 49).

Questa Sezione giurisdizionale per la Calabria (Sent. n. 120/2022) ha già avuto modo di superare tali considerazioni in una fattispecie analoga, sulla base delle seguenti considerazioni, del tutto applicabili nel caso in esame: <<*Invero, è pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il decorso della prescrizione presuppone la "conoscibilità obiettiva" della fattispecie dannosa secondo un criterio di ordinaria diligenza (ex plurimis, cfr. Sez. III app. n.114/2020, secondo cui la prescrizione decorre da quanto la lesione patrimoniale si esteriorizza, divenendo 'conoscibile' dal 'danneggiato' secondo un criterio di ordinaria diligenza, SSRR n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019 e, da ultimo, Sez. III n. 20/2020).*

E' altresì prevalente in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il doloso occultamento ex art. 1 comma 2 L.20/1994 differisce dall'occultamento doloso ex art. 2941 n.8 cod. civ., non richiedendo una condotta occultatrice del debitore ma una situazione obiettiva di inconoscibilità del danno dovuta a condotta dolosa (Sez. I app. n. 300/2020, n. 457/2021, Sez III app. n.13/2022, n.217/2020, n.240/2020, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015); con la conseguenza che>> (…) <<*talune decisioni hanno affermato, da un lato, che la condotta di doloso*

occultamento non deve necessariamente essere una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa di danno (come ad esempio nel caso di omessa richiesta di autorizzazione di dipendente pubblico a svolgere incarichi extraistituzionali: cfr. ad es. Sez. II app. n. 150/2022, Sez III app 75/2020, Sez. I app. n. 55/2017), dall'altro, che il doloso occultamento non è ex se escluso in caso di contestazione per colpa grave, in quanto opera come causa obiettiva dello slittamento del decorso della prescrizione anche nei confronti del soggetto convenuto che non abbia posto in essere la condotta occultatrice (cfr. ad es. Sez III app. 72/2021).

Infine, la giurisprudenza (cfr. Sez. III app. n. 915/2021 e n. 13/2022, che richiama "ex plurimis C. conti Sez. III, n. 119 del 04.02.2011; id. Sez. I n. 508 del 25.11.2008; id. Sez. II n. 184 del 07.06.2004; id. Sez. Riun., n. 63/A del 25.10.1996") ha affermato che in caso di occultamento doloso la "scoperta del danno" (da cui inizia a decorrere la prescrizione) si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base (cfr. anche SS.RR., n. 3/1999, Sezione Prima centrale d'appello n. 256/2011, n.651/2009, e n. 508/2008, Sezione Terza centrale d'appello, n. 747/2010), conoscenza che –in caso di indagini penali – coincide di norma con la conclusione delle indagini ed il rinvio a giudizio o l'archiviazione (cfr. Sez III app 107/2022, 86/2020, 114/2020).

Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la conoscibilità obiettiva (e a maggior ragione la conoscenza o scoperta del

danno) del danno, utile ai fini del decorso della prescrizione, è quella del soggetto danneggiato, e quindi tanto dell'ammini-strazione danneggiata quanto del pubblico ministero (a solo titolo esemplificativo, cfr. Sez III app. n. 601/2021, nonché, implicitamente, Sez. III app n. 915/2021, Sez. III app. 3/2021); e che – sebbene in caso di indagini penali possa, di norma, presumersi che il segreto istruttorio determini una situazione di impossibilità di conoscere il danno e quindi di azionare il diritto fino al rinvio a giudizio o all'archiviazione (cfr. ad es. Sez. III app. n. 107/2022, n. 166/2022) - tuttavia la scoperta degli elementi essenziali della fattispecie dannosa, da parte dell'amministra-zione o della Procura contabile, può intervenire anche a prescindere delle indagini penali (cfr. ad es. Sez. III app. n. 16/2020, n.43/2020, n. 601/2021, riferite a danni derivanti da fatti dolosamente occultati o emersi da indagini penali dei quali la p.a. aveva avuto conoscenza aliunde). Senza considerare, poi, quel filone giurisprudenziale (non univoco) secondo cui l'occultamento doloso rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è solo quello che determina una inconoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione (ai sensi dell'art.2935 c.c.), per cui la presenza di indagine penale non determina automaticamente un doloso occultamento, se l'amministrazione fosse comunque in grado di conoscerlo con l'ordinaria diligenza (Sez II app. 193/2022), perfino nell'ipotesi in cui il P.M. penale abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta della Procura contabile (Sez. III app. nn.29 e

30/2022).

Nella concreta fattispecie, risulta che il danno, i suoi autori e le scelte poste alla sua base erano tutt'altro che non conosciuti o non conoscibili con ordinaria diligenza, ma al contrario erano ben noti in ogni loro dettaglio all'amministrazione e - quanto meno nei loro elementi essenziali - al Pubblico Ministero, ben più di cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo della prescrizione)>>.

Infatti, con riferimento alla fattispecie qui in esame, la contestata modalità di erogazione delle premialità senza valutazione dei risultati dei dirigenti e senza piano della performance per il personale di comparto (con un sistema per acconti "a pioggia"), palesemente illegittima, già emergeva nelle Delibere contestate, pubbliche e, peraltro, frutto di un iter con i sindacati, che enucleavano tutte le criticità portate a sostegno della citazione (onde l'amministrazione ne era a piena conoscenza, ivi compresi gli organi di tutela); e dall'esposto-denunzia il Pubblico Ministero era venuto a conoscenza dell'esistenza di un sistema di erogazione a pioggia di incentivi, onde con una minima istruttoria (certo non impedita dall'indagine penale) avrebbe potuto venire a completa conoscenza del danno.

In conclusione, poiché nella concreta fattispecie l'amministrazione era a piena conoscenza del danno, dei suoi autori e dei profili di illegittimità delle erogazioni in questione, non può ritenersi che si possa avere uno slittamento della prescrizione al

momento della conclusione delle indagini penali e/o della notizia di danno della Guardia di finanza (per inconoscibilità obiettiva o doloso occultamento del danno); tanto *a prescindere* dalla conoscenza o conoscibilità obiettiva di tali circostanze da parte del Pubblico Ministero, che comunque – a quanto risulta – fin dal 2015 aveva a disposizione elementi di conoscenza quanto meno dei profili essenziali della fattispecie dannosa.

Risultano quindi prescritte tutte le pretese nei confronti dei convenuti relative al danno per le erogazioni, per i titoli contestati dalla Procura, fino alla data del 16.11.2015 (data del protocollo dell'esposto, poi trasmesso in data 24.11.2015 e ricevuto dalla Procura regionale della Corte dei conti in data 25.11.2015).

11. Ciò premesso, attesa l'impostazione dell'atto di citazione che richiede l'intera somma in solido a tutti i convenuti, viene in rilievo l'imputabilità ai suddetti convenuti delle somme erogate dopo tale data, in forza di Delibere assunte successivamente (e contestate in citazione "*perché data la stura al modus procedendi illegittimo*") e, specularmente a questo profilo, l'imputabilità ai convenuti Brancati e Staltari – che invece non hanno formulato alcuna eccezione di prescrizione – dei pagamenti sopra esaminati e dichiarati prescritti nei confronti dei convenuti che l'avevano eccepita.

La prospettazione della Procura regionale non può trovare accoglimento, in applicazione del rigido principio della personalità che governa la responsabilità amministrativa; deve quindi

ritenersi – rispetto alle modalità concrete in cui risulta si sia arrivato all'adozione delle Delibere contestate – che ciascun convenuto venga chiamato a rispondere degli atti illegittimi da lui adottati e, dunque, delle relative erogazioni illegittime effettuate sulla base delle Deliberazioni a cui, a diverso titolo, ha concorso, e non di deliberazioni imputabili ad altri soggetti.

Ne consegue, pertanto, che l'unica voce di danno ascrivibile a Luvarà, Sarica, Scali, Squillacioti, Tomaselli e Tripodi è prescritta.

Considerato che per tali convenuti il giudizio viene definito decidendo solo questioni preliminari, ricorrono i presupposti per la ***compensazione integrale delle spese tra le parti***, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

12. Per quanto attiene invece alla posizione dei convenuti **Brancati** e **Staltari** la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

12.1. In via preliminare, in adesione a quanto detto (§ n. 11), ai convenuti Brancati e Staltari deve essere imputato solo il danno da essi prodotto con la propria condotta riferita alla Delibera n. 59/2017 anche rispetto al ruolo ricoperto nella produzione del danno, come prospettato nello stesso atto di citazione (cfr. pag. 31).

12.2. Nel ***merito***, dagli atti di causa emerge come le premialità contestate siano state erogate in assenza di qualsivoglia effettiva valutazione delle performance, risultando, quindi, concesse "a

pioggia", con grave nocumento delle risorse pubbliche.

Quanto alla *illegittimità del riconoscimento delle indennità* (con la delibera n. 59/2017 citata) l'atto di citazione ha correttamente ed ampiamente richiamato i criteri che governano la materia della valutazione del personale e in particolare, il D. Lgs. n. 502/92 (in particolare l'art. 10 sulla verifica della qualità e quantità delle prestazioni), il D. Lgs. n. 29/93 (tra cui l'art. 20 sulla responsabilità dei dirigenti per il risultato dell'attività svolta dagli uffici, nonché i servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'art. 49 sui contratti collettivi che definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente), il Decreto Legislativo n. 286/1999 (agli artt. 5 e 6, sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti che tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, nonché il fatto che la procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi), gli articoli 147 e 196 del D. Lgs. n. 267/2000 (sul sistema di controllo interno volto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati,

l'adeguatezza delle scelte compiute, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti), l'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 (responsabilità disciplinare del dirigente per mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione) e il C.C.N.L. del comparto della Sanità per gli anni 1998/2000 e 2002/2005, oltre infine il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, cosiddetta "Riforma Brunetta" con il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi: 1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente; 2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi, di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Inoltre, correttamente la citazione ha richiamato l'art. 18 del D Lgs. 150/2009 che prevede espressamente "*E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata, o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione*

adottati".

Ebbene, il quadro normativo di riferimento è chiaro nel disciplinare articolatamente le modalità di concessione delle premialità e, soprattutto, di vietare in termini tassativi la distribuzione indifferenziata di incentivi e premi legati alla performance in assenza di verifica; ciò che nel caso di specie è pacificamente avvenuto e di cui vi è espressa indicazione negli stessi atti amministrativi contestati.

Una tesi argomentativa emersa in corso di giudizio, relativa alla *ingiustizia del danno*, è quella della debenza di tali somme ai lavoratori; esse dovrebbero comunque essere destinate alla retribuzione di risultato dei lavoratori, onde vi sarebbe una sorta di vincolo di destinazione delle stesse ed il loro pagamento ai lavoratori non costituirebbe danno ingiusto.

Il tema, seppur suggestivo, sconta un limite normativo-fattuale, ossia la circostanza che anche ove si ammettesse la destinazione vincolata (dell'intero ammontare della premialità), tuttavia essa non potrebbe mai essere genericamente ed indistintamente ripartita tra tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) prescindendo dall'effettiva valutazione dell'operato e dei risultati.

La premialità non è voce stipendiale dovuta "a prescindere", ma costituisce un *quid pluris*, certamente dovuto in ragione di contrattazione collettiva e previsioni normative, ma che deve trovare una sua ragione effettiva. In questo senso, tutto il sistema legale di valutazione, descritto dallo stesso dott. Pietro Emilio nella sua

relazione (in cui evidenziava le criticità emerse in concreto), è volto proprio a "premiare" il raggiungimento di risultati preventivamente configurati.

In questo giudizio non è in discussione il diritto dei sanitari alle premialità previste, i quali, come evidenziato da alcune difese, avrebbero forse potuto agire in giudizio per la difesa delle proprie ragioni, quanto l'operato dei vertici aziendali che erano (e sono) tenuti ad operare nel rispetto del quadro normativo di riferimento per consentire una "regolare" erogazione delle premialità, laddove consentire la erogazione di spese vietate (benché a destinazione vincolata) costituisce *danno*.

Analogamente infondata risulta l'eccezione di Brancati, che contesta il danno evidenziando che l'Amministrazione, sebbene non abbia recuperato le somme, potrebbe ancora farlo. Infatti, stante che oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa è il risarcimento del danno patito dall'amministrazione per la condotta di soggetti che hanno agito in forza di un rapporto di servizio, la attualità e concretezza di tale danno – e conseguentemente la possibilità di procedere con un'azione di responsabilità amministrativa – deriva dall'aver erogato somme non dovute in assenza dei presupposti di legge, a prescindere dalla possibilità e/o dall'obbligo di un loro recupero (che, se avvenisse, potrebbe fatto valere *in executivis*): ed è questo l'oggetto dell'accertamento oggi sottoposto all'attenzione del Collegio. Una volta che il danno è stato prodotto sorge l'obbligazione risarcitoria

(ove accertata in sede giudiziaria), ed il relativo diritto al ristoro, prescindendo dalle eventuali possibilità di azioni di recupero o di ripetizione.

Né, sotto il profilo oggettivo (antigiuridicità) e soggettivo (dolo), può valere quale scusante la circostanza di agire nel rispetto dell'accordo sindacale pregresso.

Infatti, oltre ad osservare in via del tutto incidentale e senza alcun rilievo ai fini del decidere che all'accordo sindacale alla base della Delibera n. 59/2017 erano presenti i due convenuti per l'Azienda (onde tale accordo illegittimo è comunque loro imputabile), è questione pacifica che un Dirigente e ancor di più un Commissario straordinario chiamato proprio a gestire una situazione caratterizzata da criticità non possono avallare con i propri atti scelte palesemente illegittime e foriere di danno. Pertanto, la forte situazione di criticità e conflittualità sindacale ampiamente descritta negli atti di causa non poteva trovare esito risolutivo nel sistema della premialità "a pioggia", che contraddiceva proprio l'intento meritocratico del settore pubblico che il legislatore vuole salvaguardare e valorizzare.

In questo senso, poi, il sistema dell'acconto (reiterato), salvo conguaglio positivo/negativo all'esito delle verifiche, anziché costituire espressione di assenza di colpa, intesta agli agenti una *responsabilità per dolo*, considerato che viene scientemente ribaltato completamente il sistema di controllo dei risultati.

Infatti, a fronte di uno schema legislativo che prevede obiettivi

prefissati, verifica del raggiungimento e successiva erogazione, si capovolge il sistema con erogazione anticipata e successiva verifica (o addirittura successiva fissazione degli obiettivi).

Il sistema così descritto indica dunque che nell'erogazione di tali premialità vi era consapevolezza di un modo di agire non corretto e il previsto "conguaglio" nel rapporto dare/avere non può riportare nel perimetro normativo un pagamento che legittimo non è.

Dalle considerazioni che precedono discende la piena responsabilità dei convenuti ravvisandosi tutti gli elementi propri della responsabilità amministrativa, avendo essi - in aperto e cosciente contrasto con la legge - concesso premialità in assenza delle valutazioni effettive delle performance e procurato così un danno erariale all'amministrazione di appartenenza.

Risulta altresì infondata l'eccezione relativa al concorso di terzi, sollevata evidenziando che la Procura non avrebbe agito anche nei confronti degli altri soggetti che parteciparono all'adozione del provvedimento contestato; infatti, la domanda della Procura trova oggi accoglimento sotto il profilo del contestato dolo e, pertanto, l'eventuale mancata chiamata in giudizio di altri soggetti (che peraltro non si indica quali potrebbero essere) non ha rilievo in questa sede (oltre ad essere vietata dall'art.83 c.g.c.), essendo i convenuti comunque chiamati a rispondere per l'intero (del danno da loro prodotto).

In merito poi alla *quantificazione del danno* il convenuto

Brancati ha eccepito che parte delle somme indicate nella delibera n. 59 fossero in realtà già state erogate precedentemente; in effetti il Collegio, in adesione alle richieste istruttorie dei convenuti ha provveduto ad acquisire i singoli mandati di pagamento, trasmessi dall'Amministrazione, nei quali, con riferimento alla delibera n. 59, risultano solo i pagamenti ordinati il 14-15 dicembre 2016, per un importo diverso (ed inferiore) da quello indicato nella delibera contestata.

Infine, la difesa del convenuto Staltari ha eccepito che il suo ruolo nella vicenda fosse limitato alla sola attuazione dell'Accordo Decentrato Produttività anno 2015, e, quindi, "*ad attestare che nel medesimo fosse richiamata la normativa di legge in materia*"; tuttavia tale argomentazione evidenzia proprio la responsabilità del convenuto, tenuto conto che la normativa in materia impedisce qualsiasi erogazione di premialità in assenza del rispetto delle regole che il legislatore ha tracciato al fine di ancorare le somme al raggiungimento di obiettivi prefissati e non considerarle mero automatismo.

Inoltre, nella stessa intestazione della Delibera n. 59/2017, Staltari, quale Direttore Ufficio GRU, attesta la completezza a norma di legge "delle procedure eseguite" e ciò a fronte della previsione espressa di una verifica ed eventuale conguaglio "*successivamente al mese di erogazione della produttività*".

12.3. Per tali ragioni la domanda nei confronti dei convenuti Brancati e Staltari deve essere accolta con ***condanna in solido***

al risarcimento del danno per l'importo delle somme indebitamente erogate in ragione della Delibera n. 59/2017, ***per l'importo di € 2.285.049,84.***

Tale importo emerge dalla documentazione trasmessa dall'ASP, da cui risultano i seguenti pagamenti.

1) ordinativo 17415 del 14.12.2016 per € 1.223.097,53:

- € 407.142,01 per produttività comparto sanit.
- € 395.434,08 per Produtt. collett. Anno 2014
- € 420.521,44 per F.do Produttiv. Comp. san. Res. 2015

2) ordinativo 17423 del 14.12.2016 per € 890,24

- € 890,24 per F.do Produttiv. Comp. Prof. Res. 2015

3) ordinativo 17426 del 14.12.2016 per € 290.177,84

- € 97.966,06 per Produttività comparto tecnico
- € 96.667,63 per Produttività collettiva 2014
- € 95.544,05 per F.do Produttiv. Comp. tec. Res. 2015

4) ordinativo 17430 del 14.12.2016 per € 155.550,71:

- € 52.767,43 per Produttività comparto amm/vo
- € 48.496,08 per Produttività Collett. Anno 2014
- € 54.287,20 per F.do Produttiv. Comp. Amm. Res. 2015

5) ordinativo 17545 del 15.12.2016 per € 615.333,52:

- € 203.846,12 per Produttività comparto amm.vo
- € 200.066,79 per Produttività collett. Anno 2014
- € 211.420,61 F.do Produttiv. Comp. Amm. Res. 2015.

Gli altri ordinativi trasmessi (17431 e 17451) attengono ad emolumenti psicologi e ass. alim. su stipendi 2016 e, pertanto, non

rilevano rispetto agli addebiti contestati.

12.4. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate come per legge di ***rivalutazione monetaria*** calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di **interessi legali** sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

12.5. Le ***spese di giudizio*** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex art.31 commi 1 e 5 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23186 del Registro di Segreteria:

- dichiara prescritta l'azione nei confronti dei convenuti Grazia Rosa Anna Squillacioti, Vincenzo Scali, Francesco Tomaselli, Francesco Sarica, Fortunato Luvarà ed Ermete Tripodi e compensa le spese nei loro confronti;
- condanna Giacomino Brancati e Pasquale Staltari in solido tra loro al pagamento del risarcimento del danno per euro 2.285.049,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, in favore dell'ASP di Reggio Calabria;
- condanna Giacomino Brancati e Pasquale Staltari al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 giugno

2024.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 07/06/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23186	**FOGLIO**	**IMPORTO**
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	15	€ 240,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	30	€ 480,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 23/2022	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
ORIGINALE SENTENZA-ORDINANZA N. 55/2023	6	€ 96,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	12	€ 192,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 12/2024	3	€ 48,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 98,20
NOTIFICHE		€ 9,40
ORIGINALE SENTENZA	13	€ 208,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	13	€ 208,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
DICONSI EURO MILLESETTECENTOTRENTASEI/70	**TOTALE**	**€ 1.736,70**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente